

*LA LIBERTÀ
RELIGIOSA*

LA LIBERTA'

RELIGIOSA ARTT. 19-20

La Costituzione garantisce a tutti i cittadini la libertà religiosa.
Consente a ciascuno di professare liberamente, in maniera sia individuale sia collettiva, la propria fede religiosa, di propagandare i valori e di svolgerne il culto in forma privata o pubblica, con l'unico limite che non si deve trattare di riti contrari al buon costume.

Il fine ecclesiastico o religioso di una associazione o di un'organizzazione non può essere causa di aggravamenti fiscali o giuridici diretti a renderne difficoltosa la costituzione o il funzionamento.

Lo Stato italiano ha stipulato appositi accordi con la Santa Sede (patti concordatari) e con altre organizzazioni religiose per regolare, in maniera più dettagliata, i reciproci rapporti.

ART. 19 COSTITUZIONE

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Origine storica – stato confessionale – religione di stato – periodo nazista

TUTELA E LIMITI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA

- Tutti, ovvero tutti gli esseri umani che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato hanno diritto a beneficiare di quanto previsto dall'art. 19.
- Ciò significa che sono costituzionalmente vietati i limiti posti all'esercizio di tale diritto, ad eccezione che si tratti di riti contrari al buon costume.

TUTELA E LIMITI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA

- Il diritto di professare la propria fede religiosa è dunque parte dei diritti fondamentali di cittadini e di migranti, nonché di coloro che anche temporaneamente si trovano nel territorio dello Stato.
- L'esercizio del culto deve poter avvenire in forma individuale ed anche in forma associata. L'esercizio del culto in forma associata rinvia a quanto stabilito dagli art. 7 e 8 Costituzione.
- L'esercizio del culto è imprescindibile dal diritto di farne propaganda.

Viene così garantito il diritto di proselitismo.

TUTELA E LIMITI DELLA LIBERTA' RELIGIOSA

L'art. 19 stabilisce che il nostro ordinamento è pluralista in materia religiosa.

Questa scelta non dipende dalla reciprocità applicata da altri ordinamenti o paesi, ma è una *scelta unilaterale* della Costituzione Italiana.

Pertanto ogni confessione religiosa svolge liberamente la sua attività nel territorio dello Stato.

TUTELA E LIMITI DELLA LIBERTA' RELIGIOSA

Esercitare il culto in privato o in pubblico il culto significa riconoscere uno spazio pubblico alla religione.

Per esercitare il culto, le confessioni e i credenti devono poter disporre di spazi idonei a svolgere tale attività.

Ne deriva l'obbligo per lo Stato non solo di consentire ma anche di facilitare la disponibilità di edifici di culto in quanto in essi si esercita una attività delle formazioni sociali a carattere religioso.

LIBERTÀ RELIGIOSA E RICHIESTA DI RECIPROCIÀ

- Lo stato italiano è uno stato laico e pertanto non ha una religione ufficiale. Ne consegue che esso non può richiedere ad altri Stati la reciprocità
- Ogni Stato può scegliere la propria religione e il regime giuridico da applicare senza alcun obbligo di reciprocità
- Il solo vincolo è costituito dalle norme di diritto internazionale e dai trattati liberamente sottoscritti

LIBERTÀ RELIGIOSA E DI COSCIENZA

- La libertà religiosa è assicurata a tutti e quindi anche agli appartenenti alle confessioni di minoranza.
- Tuttavia recentemente si sono avuti scontri tra cattolici e laici sull'affissione del crocifisso negli uffici pubblici e richieste di non credenti di essere cancellati dai registro dei battezzati.

LIBERTÀ DI NON CREDERE

- L'art. 19 nel combinato disposto con l'art. 21, art. 3 e art. 2 assicura la libertà di coscienza e la libertà di non credere.
- Tali norme nel combinato disposto con la dichiarazione n.11 annessa al Trattato di Amsterdam e con l'art. 17 del Trattato di Lisbona riconosce alle associazioni filosofiche non confessionali gli stessi diritti accordati alle confessioni religiose.

LA TUTELA PENALE

Sono considerati riti contrari al buon costume quelli che ledono la morale sessuale.

Inoltre possono essere qualificati tali anche quelli che ledono la salute fisica e psichica delle persone.

Si pensi a quelle confessioni che utilizzano tecniche di manipolazione della personalità, producendo nel fedele una perdita della propria autonomia individuale.

LA LIBERTÀ DI PROSELITISMO

- La libertà di proselitismo è garantita dall'art. 19 della Costituzione. Tuttavia in questi ultimi anni è stata legislativamente rafforzata la tutela della privacy.
- Risulta così tutelata – anche se con fatica – la libertà dalla religione.

ASPETTI E PROBLEMATICHE ATTUALI RELATIVI ALLA LIBERTÀ DI RELIGIONE

Negli anni più recenti le problematiche più sentite riguardo alla libertà di religione originano da un lato dagli importanti flussi migratori da paesi extracomunitari che comportano il diffondersi di un'ampia varietà di religioni, e dall'altro dal diffondersi di posizioni laiche nella sfera pubblica.

Sono emerse così le questioni della simbologia personale e Pubblica: dal velo all'esposizione del crocefisso, al sistema scolastico. In Italia, a fronte dell'affioramento di un sempre più forte odio etico-religioso, si pone con maggiore forza il recupero dei principi costituzionali tra cui il *divieto assoluto di discriminazione* tratto dai principi di uguaglianza e libertà religiosa. Deve essere pertanto considerato *persecutorio l'atteggiamento* di alcuni sindaci che impediscono la costruzione di luoghi di culto (es. moschee) o si accaniscono (con continui accertamenti a possibili o a presunte violazioni urbanistiche) contro i proprietari di quelle abitazioni in cui i fedeli (prevalentemente islamici) si riuniscono per la preghiera collettiva.

Profilo particolarmente delicato in materia di libertà di culto è oggi rappresentato dalla impossibilità di ricondurre all'identità religiosa delle pratiche cruente.

La risposta legislativa oscilla tra rispetto dell'identità e politica di repressione. Un esempio è la *mutilazione degli organi genitali femminili*, la quale viene gravemente sanzionata.

A prescindere dallo svolgimento dei riti di culto, non è mai consentita la limitazione dei diritti di libertà per motivi religiosi; sono perciò vietate la *segregazione*, la *sottoposizione a sofferenze* o lo svolgimento di *riti macabri e/o sacrificali satanici*.

I provvedimenti restrittivi della libertà religiosa devono essere:

- *Motivati* dalla necessità di tutelare altri diritti fondamentali o interessi costituzionalmente rilevanti ragionevoli;
- *Proporzionati*, ossia tali da comprimere la libertà religiosa senza renderne impossibile l'esercizio;
- Tali da comportare il *minor sacrificio* possibile per il diritto in questione.

L'obiezione di coscienza rappresenta il rifiuto di compiere atti prescritti dall'ordinamento e contrari alle proprie convinzioni, come giurare sul vangelo per i non credenti o non partecipare, in veste di medico, a sedute abortistiche.

Tale diritto viene garantito dal Garante della privacy.

La libertà di coscienza consente all'individuo di coltivare ed esprimere le sue convinzioni.

La tutela della libertà di coscienza non permette che i comportamenti individuali siano oggetto di nessuna forma di imposizione vincolante in quanto la dimensione della coscienza di ciascuno non può essere in nessun caso violata dall'autorità dello Stato al quale spetta solo l'obbligo di garantire a tutti il libero esercizio delle libertà, purché non si concretino attività illecite o contrarie al buon costume.

Un aspetto fondamentale è quello relativo all'insegnamento dei principi e dettami dipendenti dall'adesione ad un determinato credo. Infatti nel diritto di libertà religiosa rientra anche la facoltà dell'individuo di propagandare la propria fede.

Nell'ambito della famiglia l'educazione religiosa deve essere soltanto un avviamento alla sensibilità verso il trascendente, rimanendo in capo al singolo ogni determinazione finale in merito alla propria appartenenza religiosa.

In tema di separazione personale tra coniugi la Cassazione nel 2016 ha affermato che il “mutamento di fede religiosa e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto non può considerarsi come ragione dei addebito alla separazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non si traduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore, in tal modo determinando una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per l'interesse della prole.”

Il giuramento dei testimoni, sia in ambito penale che civilistico, ha perso il connotato di religiosità che lo caratterizzava.

Agli ebrei viene riconosciuto il diritto di osservare il riposo sabbatico, in conformità alle loro tradizioni e prescrizioni culturali e religiose, siano essi dipendenti degli enti pubblici che di datori privati.

Ciò comporta per il lavoratore il recupero della giornata lavorativa nella giornata di domenica, senza alcun compenso straordinario.

Il riposo sabbatico è garantito ai membri della Chiesa Avventista.

Per quanto attiene ai trattamenti sanitari obbligatori sono considerati tali dalla legge per l'interesse della collettività.

Le vaccinazioni rivolte ai bambini nei primi mesi di vita sono un esempio di trattamento sanitario obbligatorio.

IL BIOTESTAMENTO

Con la legge n. 219 sono state approvate le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

L'articolo disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici esclusivamente nei casi espressamente individuati.

- Il consenso informato costituisce la base della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico
- Il paziente ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario nonché il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato (es. nutrizione o idratazione artificiale)

- Il consenso informato o la revoca del consenso sono documentati in forma scritta o attraverso videoregistrazioni
- Il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati
- Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiuto del trattamento sanitario o di rinuncia del medesimo
- Nelle situazioni di emergenza o di urgenza l'equipe sanitaria assicura le cure necessarie.

- Ogni struttura sanitaria garantisce la corretta attuazione dei principi di cui alla legge 219/2017 .
- La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie
- È fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano la terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di base in caso di rifiuto al trattamento sanitario da parte del paziente.
- In presenza di sofferenze refrattarie il medico può ricorrere alla sedazione palliativa

RISOLVI IL CASO:

Sei venuto a conoscenza che la mamma del tuo migliore amico è gravemente malata, ma essendo Testimone di Geova, rifiuta di sottoporsi ad una trasfusione di sangue che potrebbe, anche se non risolvere definitivamente il suo problema, comunque prostrarre la sua esistenza.

Ritieni che possa opporsi alla trasfusione che le hanno proposto i medici?

O dovrebbe in ogni caso sottoporvisi?

Perché?